COMUNE DI VAPRIO D'ADDA

Prov. Di Milano

20069 – Piazza Cavour, 26– Tel. 02.909.44.28 – Fax 02.909.895.20 –
E-mail: polizialocale@comune.vapriodadda.mi.it

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.

41 del 12.06.1997

E MODIFICATO CON DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE N.

48 del 17.07.1997

e

59 del 27.10.2006

PRONTUARIO VIOLAZIONI

TIPOLOGIA VIOLAZIONE	SANZIONE	ART. 16 L. 689/81
a)	da € 25,00 ad € 300,00	€ 50,00
b)	da € 50,00 ad € 300,00	€ 100,00
c)	da € 75,00 ad € 400,00	€ 133,00
d)	da € 150,00 ad € 500,00	€ 166,67

AUTORITA' COMPETENTE A RICEVERE IL RAPPORTO
(ART. 17 L. 689/81)
COMANDANTE POLIZIA LOCALE

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Disciplina della Polizia urbana
Art. 2 Vigilanza per l'applicazione delle norme di Polizia Urbana
Art. 3 Disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni previste dal presente regolamento

TITOLO II - DISCIPLINA DELLE ACQUE PUBBLICHE E DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 4 Inquinamento atmosferico e delle acque
Art. 5 Suolo pubblico
Art. 6 Sospensione e revoca delle concessioni
Art. 7 Esazione della tassa di occupazione di aree pubbliche
Art. 8 Modalità per il carico e lo scarico delle merci
Art. 9 Scarico di rottami e di detriti
Art. 10 Collocamento di tavoli e piante ornamentali sull'area pubblica
Art. 11 Installazione di tende solari
Art. 12 Insegne, vetrine e pubblicità luminosa
Art. 13 Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi
Art. 14 Fiere e mercati
Art. 15 Commercio ambulante
Art. 16 Mercati di gente d'affari
Art. 17 Proiezioni, audizioni, e spettacoli su aree pubbliche
Art. 18 Installazioni di chioschi ed edicole
Art. 19 Divieto di giochi sul suolo pubblico
Art. 20 Collocamento di condutture

TITOLO III - NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI

Art. 21 Disposizioni di carattere generale
Art. 22 Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche
Art. 23 Disposizioni per i commercianti ambulanti
Art. 24 Pulizia dei portici, dei cortili, e delle scale
Art. 25 Disposizioni riguardanti i negozi e le botteghe

Art. 26 Trasporto di materiale di facile dispersione
Art. 27 Sgombro della neve
Art. 28 Divieto di lavatura e riparazioni dei veicoli ed autoveicoli su aree pubbliche
Art. 29 Divieto dell'esercizio di attività artigiana ed industriale in aree pubbliche
Art. 30 Pulizia delle vetrine
Art. 31 Disposizioni riguardanti gli animali
Art. 32 Divieto di getto di opuscoli o foglietti
Art. 33 Divieto di segatura e spaccatura della legna

TITOLO IV - DECORO DEI CENTRI ABITATI

Art. 34 Manutenzione degli edifici
Art. 35 Collocamento dei cartelli ed iscrizioni
Art. 36 Collocamento di targhe o lapidi commemorative
Art. 37 Ornamento esterno ai fabbricati
Art. 38 Depositi in proprietà privata
Art. 39 Lavatura ed esposizione di biancheria e panni
Art. 40 Spolveramento di panni e tappeti
Art. 41 Bagni
Art. 42 Bestie macellate e trasporto carni
Art. 43 Pattumiere e recipienti con rifiuti
Art. 44 Viale e giardini pubblici
Art. 45 Vasche e fontane
Art. 46 Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo, al decoro ed alla moralità
Art. 47 Recinzioni di terreni confinanti col suolo pubblico

TITOLO V - QUIETE PUBBLICA

Art. 48 Esercizio di mestieri, arti ed industria
Art. 49 Impianti di macchinari
Art. 50 Produzione di odori, gas, vapori, nauseanti o inquinanti
Art. 51 Funzionamento di motori in case di abitazione
Art. 52 Rumore in case di abitazione
Art. 53 Uso di strumenti sonori
Art. 54 Carico, scarico e trasporto merci che causano rumori
Art. 55 Venditori e suonatori ambulanti
Art. 56 Schiamazzi, grida e canti - vigilanza sugli incapaci
Art. 57 Detenzione di cani od altri animali nelle abitazioni
Art. 58 Suono delle campane
Art. 59 Sale da ballo, cinema e ritrovi
Art. 60 Negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, giradischi e simili
Art. 61 Carovane di nomadi

TITOLO VI - NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

Art. 62 Sostanze liquide ed esplosive, infiammabili e combustibili
Art. 63 Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili
Art. 64 Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici
Art. 65 Accatastamento di legna o di altro materiale infiammabile nei cortili o scantinati
Art. 66 Fucine e forni
Art. 67 Uso di fiamma libera
Art. 68 Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali
Art. 69 Animali pericolosi - cani
Art. 70 Strumenti da taglio
Art. 71 Trasporto di oggetti incomodi o pericolosi
Art. 72 Trasporto di acqua gassata e di seltz
Art. 73 Scalpellamento di vie o piazze
Art. 74 Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda degli edifici
Art. 75 Manutenzione di aree di pubblico interesse
Art. 76 Segnalazioni e riparazioni di opere in costruzione
Art. 77 materiale di demolizione
Art. 78 Insegne, persiane, vetrate di finestre
Art. 79 Ripari ai pozzi, cisterne o simili
Art. 80 Illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi
Art. 81 Veicoli adibiti al servizio pubblico - norme per i passeggeri e per il personale di servizio

TITOLO VII - DISPOSIZIONI ANNONARIE PER GLI ESERCIZI PUBBLICI

Art. 82 Orari degli esercizi
Art. 83 Disciplina dei prezzi
Art. 84 Pesatura delle merci - disciplina degli involucri
Art. 85 Vendita e scorta delle merci
Art. 86 Vendita del pane
Art. 87 Vendita di angurie, cocomeri, castagne e simili
Art. 88 Merce venduta in pacchi o contenitori chiusi
Art. 89 Esalazioni di merce
Art. 90 Tabella per la vendita del combustibile
Art. 91 Requisiti dei locali di vendita
Art. 92 Apertura o trasferimento di esercizi commerciali
Art. 93 Uso dei contrassegni del comune
Art. 94 Rinvio - sanzioni

TITOLO VIII- DISPOSIZIONI PER IL COMMERCIO AMBULANTE

Art. 95 Esercizio del commercio ambulante
Art. 96 Preavviso di cessazione di servizio
Art. 97 Trasporto delle merci destinate ai luoghi di vendita
Art. 98 Vendita ambulante di generi alimentari
Art. 99 Requisiti dei carretti della vendita ambulante
Art.100 Rinvio - sanzioni

TITOLO IX - DISPOSIZIONI PER I MESTIERI GIROVAGHI

Art.101 Esercizio di mestieri girovaghi
Art.102 Esercizio di guide pubbliche
Art.103 Lustrascarpe e venditori di giornali
Art.104 Addetti al trasporto bagagli
Art.105 Baracche per pubblici spettacoli
Art.106 Durata e revoca della licenza comunale per i mestieri ambulanti
Art.107 Rinvio - sanzioni

TITOLO X - MANIFESTAZIONI CON CORTEI

Art.108 Cortei funebri
Art.109 Processioni - manifestazioni

TITOLO XI - SANZIONI

Art.110 Accertamento delle violazioni
Art.111 Sanzioni
Art.112 Rimessa in pristino ed esecuzione di uffici
Art.113 Sequestro e custodia di cose
Art.114 Sospensione delle licenze
Art.115 Inosservanza delle ordinanze del Sindaco
Art.116 Coordinamento con altre norme

TITOLO XII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art.117 Entrata in vigore.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

DISCIPLINA DELLA POLIZIA URBANA

La Polizia Urbana è disciplinata dal presente regolamento e dalle altre norme speciali ad essa attinenti ed in attuazione dello statuto comunale ~~secondo l'art. 109 del Regolamento 12 febbraio 1911, n. 297.~~

Essa attende alla tutela dell'integrità del pubblivo demanio comunale e a quella di un decoroso svolgimento della vita cittadina, garantendo la libertà dei singoli dal libero arbitrio di altri, contribuendo alla sicurezza dei cittadini e sovraintendendo al buon andamento della comunità disciplinando l'arrivirà e il comportamento dei cittadini.

Le norme del regolamento di Polizia Urbana per gli spazi e luoghi pubblici sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i portici, i canali ed i fossi fiancheggianti le strade.

ART. 2

VIGILANZA PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME DI POLIZIA URBANA

Il servizio di Polizia Urbana è diretto dal Sindaco nell'ambito delle attribuzioni ad esso fornite dalla legge 7 marzo 1986 n. 65 e viene svolto dal Servizio di Polizia ~~Municipale~~ locale e dagli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 C.p.p., nell'ambito delle rispettive mansioni. della L.R. 16 aprile 2003 n. 4

Gli interventi di Polizia Giudiziaria devono essere effettuati nel rispetto delle vigenti disposizioni di procedura penale.

Gli appartenenti al Servizio di Polizia ~~Municipale~~ locale, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere negli atrii, nelle scale, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli

stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale, con obbligo di denuncia di ogni reato o contestazione d'ogni infrazione accertata.

ART. 3

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE PER LE LICENZE E CONCESSIONI PREVISTE DAL PRESENTE REGOLAMENTO

Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi, licenze, rilasciate in base al presente regolamento, saranno in ogni caso rilasciate per iscritto e accordate:

a) - personalmente al titolare;

b) - senza pregiudizio dei diritti di terzi;

c) - con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data;

d) - con riserva all'Amministrazione di imporre, in ogni tempo nuove condizioni che si rendessero necessario nel pubblico interesse, sospendendo o revocando a suo criterio insindacabile i benefici concessi;

e) - con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento nel caso di abuso.

Le domande di concessione o di autorizzazione di cui agli articoli del presente regolamento, dovranno essere redatte in carta legale o SEMPLICE DOVE SPECIFICATO

TITOLO II

DISCIPLINA DELLE ACQUE PUBBLICHE E DEL SUOLO PUBBLICO

ART. 4

INQUINAMENTO ATMOSFERICO E DELLE ACQUE

La vigilanza sull'inquinamento atmosferico e delle acque è disciplinata oltre che dal vigente T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 (artt. 202, 216, 218, 227) delle particolari norme legislative per la salvaguardia dell'inquinamento da impianti termici, dell'esercizio di industrie, da veicoli a motore e per la tutela delle acque.

ART. 5 (SOST. CON ART 6

SUOLO PUBBLICO

Salvo quanto è disposto dal regolamento e dalla tariffa per l'applicazione delle tasse per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e salve le disposizioni di legge sulla circolazione stradale, ogni occupazione di suolo pubblico nonchè lo spazio ad esso sovrastante e sottostante deve essere concessa dall'Amministrazione Comunale.

Le concessioni per occupazioni di suolo pubblico per un periodo non inferiore all'anno, anche se non comportano costruzioni di manufatti od installazioni di impianti, sono considerati permanenti.

Le concessioni per periodi di tempo inferiori all'anno sono temporanee.

Le concessioni sono rilasciate dal ~~Sindaco~~ RESPONSABILE DEL SERVIZIO DELL'UFFICIO COMPETENTE, attenendosi alle disposizioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ed in materia di tale regolamento secondo le norme di legge in vigore e secondo le disposizioni prescritte dall'Amministrazione Comunale.

~~Le concessioni permanenti, però, saranno rilasciate soltanto dopo che le rispettive domande siano state accolte~~

~~dalla Giunta Municipale che prescriverà le particolari disposizioni e condizioni richieste per ciascun caso.~~

Ogni concessione si intende accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi e con facoltà dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni ed addivenire anche alla revoca per i motivi e nei modi indicati nel titolo primo.

Le concessioni decadono alla data stabilita nell'atto di concessione e devono essere rinnovate alla loro scadenza, salvo espressa indicazione nell'atto di concessione della rinnovazione tacita della concessione stessa allo scadere di ogni anno in assenza di revoca.

Le concessioni a tempo determinato soggette a tassa di concessione non possono essere esercitate se non previo versamento della tassa dovuta. L'esercizio di attività soggetta a tassa di concessione senza aver corrisposto la tassa dovuta comporta, oltre ad una sopratassa, una sanzione pecuniaria prevista dalle norme in vigore. La sanzione per le occupazioni di suolo pubblico abusiva è quella prevista dall'art. 111 lettera b). La sanzione per la violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione è quella prevista dall'art. 111 lettera a).

ART. 6

SOSPENSIONE E REVOCA DELLE CONCESSIONI

In qualsiasi momento l'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, può, per iscritto, sospendere o revocare la concessione di occupazione di area o suolo pubblico, sia per innoservanza delle disposizioni del presente regolamento, sia per mancato rispetto delle condizioni contenute nel permesso, licenza, o atto di concessione, ovvero per raggioni di viabilità o per altro motivo di interesse pubblico sopravvenuto.

Nei casi urgenti i funzionari e gli appartenenti al Servizio di Polizia Municipale possono ordinare verbalmente la sospensione della concessione.

Nel caso di revoca, l'Amministrazione Comunale ha l'obbligo del solo rimborso all'intestatario della concessione della quota di tassa corrispondente al periodo di tempo intercorrente tra la revoca e la scadenza fissata. L'innoservanza degli ordini di sospensione o revoca della concessione disposti ai sensi del primo comma comporta la

sanzione prevista dall'art. 115; l'inosservanza dell'ordine di sospensione di cui al secondo comma comporta la sanzione di cui all'art. 111 lettera a).

ART. 7

ESAZIONE DELLA TASSA DI OCCUPAZIONE DI AREE PUBBLICHE

La tassa dovuta per l'occupazione giornaliera sarà pagata direttamente al personale incaricato della riscossione che rilascerà apposita bolletta.

La tassa, invece, dovuta per occupazioni permanenti verrà pagata all'atto del rilascio dell'autorizzazione ovvero riscossa mediante ruoli.

ART. 8

MODALITA' PER IL CARICO E LO SCARICO DELLE MERCI

Le autorizzazioni di scarico e carico di merci si intendono subordinate alla necessità che tali operazioni siano effettuate sul suolo pubblico. In tali casi di necessità e ove tali operazioni richiedano tempo di ingombro del suolo pubblico occorre ottenere uno speciale permesso dell'Autorità Comunale, la quale può subordinare la concessione alla osservanza di speciali modalità ed anche ricusarla per i motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale.

Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno od imbrattamento al suolo pubblico.

In ogni caso, effettuate le operazioni di carico o scarico, il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni predette.

In caso di inosservanza, l'Autorità Comunale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso gli inadempienti e senza pregiudizio della responsabilità di questi ultimi per eventuali danni a terzi si applicherà inoltre la sanzione prevista dall'art. 111 lettera b).

ART. 9

SCARICO DI ROTTAMI E DI DETRITI

E' vietato scaricare rottami e detriti di qualsiasi specie se non nei luoghi designati con apposito cartello indicatore apposto dall'Amministrazione Comunale.

Qualsiasi trasporto attraverso le vie della città di materiali provenienti da demolizioni o da scavi di qualsiasi genere dovrà essere eseguito con veicoli atti ad evitare spandimenti o polverio. I depositi di materiale putrescibile devono distare almeno mt. 500 da centri abitati; per le violazioni alle disposizioni del presente articolo si applica la sanzione prevista dall'art. 111 lettera c).

ART. 10

COLLOCAMENTO DI TAVOLI E PIANTE ORNAMENTALI SULL'AREA PUBBLICA

L'autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentali od altro, può essere concessa davanti ai negozi soltanto a favore dei gestori dei negozi stessi e durante le ore in cui questi sono aperti.

Nella concessione sarà precisato il periodo della occupazione stessa.

I marciapiedi e le banchine possono essere occupate fino ad un massimo di due terzi della loro larghezza. Comunque sul marciapiede o sulla banchina deve essere riservata alla circolazione pedonale una zona di almeno m. 1.20 di larghezza.

L'Amministrazione Comunale può negare la concessione, anche qualora le anzidette misure minime fossero rispettate, quando vi si oppongono ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico o altri motivi di pubblico interesse.

I tavoli o le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi, uniformi, a colori intonati e sempre puliti.

In ogni caso l'occupazione non dovrà costituire il minimo intralcio alla circolazione dei veicoli e pedoni; per le violazioni alle disposizioni del presente articolo si applicano le sanzioni di cui al precedente art. 5 commi 9 e 10.

ART. 11

INSTALLAZIONI DI TENDE SOLARI

Per le tende solari dei piani terreni, la sporgenza, misurata dal vivo del muro al loro limite estremo, dovrà in ogni caso non superare la larghezza massima del marciapiede ed avere una altezza dallo stesso non inferiore a mt. 2.20.

Per quelle dei piani superiori, come pure per altri simili infissi, la sporgenza non dovrà oltrepassare gli 80 cm.

Per le tende perpendicolari e parallele alla fronte degli stabili e per le tende dei piani terreni da collocarsi dove non esiste il marciapiede, le diverse misure di altezza e di sporgenza saranno determinate, caso per caso, dal Sindaco.

Per le tende verticali da collocarsi nel vano dei portoni, delle arcate e nei portici, sarà caso per caso stabilito dal Sindaco, se ed a quali condizioni possa essere accordato il relativo permesso. In tali ultimi luoghi, come pure in ogni edificio che abbia interesse d'arte, è vietato collocare tende sporgenti di qualsiasi specie.

Tutte le tende dovranno essere mobili e collocate in modo da non nascondere i fanali dell'illuminazione, i cartelli indicatori delle vie, i quadri delle affissioni pubbliche od ogni altra cosa destinata alla pubblica visibilità, specialmente se d'interesse artistico.

Le diverse misure dettate nel presente articolo potranno essere ridotte anche al di sotto del limite minimo stabilito, quando ciò sia reso necessario dal pubblico interesse; per le violazioni alle disposizioni del presente articolo, si applicano le sanzioni di cui al precedente art. 5 commi 9 e 10.

ART. 12

INSEGNE, VETRINE E PUBBLICITA' LUMINOSA

Oltre a quanto stabilito dal regolamento edilizio e dal regolamento per la pubblicità e pubbliche affissioni, è vietata l'esposizione di insegne, cartelli e altri infissi pubblicitari, sorgenti luminose e infissi in genere,

visibili dai veicoli transitanti dulle strade, senza avere previamente ottenuto apposita autorizzazione dall'Autorità Comunale; non potranno comunque essere autorizzate installazioni di manufatti, che per forma, disegno, colorazione o ubicazione, possano, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, in generale confusione con i segnali stradali e con le segnalazioni luminose di circolazione, ovvero, renderne difficile la comprensione. E' altresì vietata l'installazione di sorgenti luminose che possano produrre abbagliamento.

L'installazione di vetrine e simili nel suolo pubblico è sempre subordinata all'autorizzazione dell'Autorità Comunale.

In caso di riparazioni o di modificazioni del piano stradale, che richiedessero la temporanea rimozione di mostre, vetrine od altro oggetto occupante il suolo pubblico, i concessionari sono obbligati ad eseguire tale rimozione e la ricollocazione in pristino, con le modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale, tutte a loro spese, rischio e pericolo: ferma restando l'applicabilità - se del caso - delle sanzioni previste per la violazione del precedente art. 5, in caso di inosservanza delle disposizioni del presente articolo si irrogano le sanzioni previste dall'art. 111 lettera b). L'installazione di manufatti pubblicitari non conformi alle prescrizioni stabilite nell'autorizzazione comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 111 lettera a).

ART. 13

ESPOSIZIONE DI MERCI E DERRATE ALL'ESTERNO DEI NEGOZI

Le occupazioni del suolo o spazio pubblico per esposizione di merci o derrate, all'esterno dei negozi, sono tassativamente vietate: si applicano le sanzioni di cui al precedente art. 5 commi 9 e 10.

ART. 14

FIERE E MERCATI

Le fiere saranno tenute nelle piazze e nei luoghi pubblici a ciò destinati dal Consiglio Comunale. Le concessioni delle licenze per occupazione di suolo pubblico è fatta alle condizioni previste dal regolamento occupazione spazi ed aree pubbliche.

L'assegnazione dei posti di vendita è effettuata dall'Ufficio di Polizia Municipale o da funzionario appositamente incaricato.

L'occupazione di un posto, anche per lungo tempo, non crea diritti di sorta per l'occupante.

Il posto può in qualsiasi momento, per esigenze di mercato, essere cambiato o tolto.

E' vietato ai venditori di occupare sul pubblico mercato uno spazio superiore a quello assegnato come pure di spostarsi da un luogo ad un altro senza il permesso dell'Ufficio di Polizia Municipale.

La merce esposta alla pubblica vendita deve essere sistemata su appositi banchi e comunque mai deposta al suolo; si applicano le sanzioni di cui al precedente art. 5 commi 9 e 10.

ART. 15

COMMERCIO AMBULANTE

Il commercio ambulante è regolato dalla legge 19 maggio 1976, n. 398 e D.M. 4 agosto 1988, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni, ed è consentito soltanto nelle aree dei pubblici mercati ed in quelle tassativamente stabilite dall'Amministrazione Comunale.

Soltanto eccezionalmente l'Amministrazione Comunale potrà, a tempo limitato, concedere speciali permessi atti a favorire lo smaltimento di alcune derrate in altre aree a coloro che ne facciano espressa domanda e per particolare contingenza.

Tali autorizzazioni verrano rilasciate, di norma, per zone periferiche e non in corrispondenza di crocevia, curve, od altre località ove possano recare intralcio alla circolazione.

ART. 16

MERCATI DI GENTE D'AFFARI

I mercanti, negozianti, produttori o gente d'affari che si radunano periodicamente sul suolo pubblico per contrattazioni di mercato, non possono riunirsi in località dove arrechino ingombro alla circolazione; non possono invadere le careggiate stradali riservate al traffico dei veicoli; devono lasciare liberi gli sbocchi delle strade, tutti i passaggi pedonali e gli accessi carrabili esistenti nel luogo e sono altresì tenuti a non intralciare il movimento pedonale. In caso di violazione alle disposizioni del presente articolo, si applicano le sanzioni previste dalle corrispondenti norme del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 17

PROIEZIONI, AUDIZIONI, E SPETTACOLI SU AREE PUBBLICHE

Ferme le prescrizioni della legge di P.S. circa il rilascio delle licenze per spettacoli, proiezioni o trattenimenti all'aperto sul suolo pubblico, non potranno erigersi palchi o tribune per feste, spettacoli, giochi o rappresentazioni, se non dietro specifico e particolare permesso dell'Autorità Comunale, previo parere del Comando di Polizia Municipale.

Ad installazione avvenuta e prima dell'utilizzo, la struttura dovrà essere sottoposta a collaudo tecnico ai fini statistici e antincendio da parte dei competenti organi e comunque dall'Ufficio Tecnico Comunale. Per le violazioni alle disposizioni previste dal primo comma si applicano le sanzioni di cui all'art. 5 commi 9 e 10; per le violazioni alle disposizioni previste dal secondo comma si applicano le sanzioni di cui all'art. 111 lettera b).

ART. 18

INSTALLAZIONI DI CHIOSCHI ED EDICOLE

La concessione per erigere sul suolo pubblico edicole e chioschi, ovvero per installare posti di rivendita di qualsiasi merce, non può essere accordata quando ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o diminuzione della visibilità agli incroci e curve e dovrà, al riguardo, essere sempre sentito il parere del Comando di Polizia Municipale.

In nessun caso sarà concessa licenza in luoghi distanti meno di mt. 25 dagli incroci e di mt. 15 dall'inizio delle curve e lungo le stesse.

La predetta concessione non può essere accordata neppure sotto i portici o sottopassaggi in genere.

ART. 19

DIVIETO DI GIOCHI SUL SUOLO PUBBLICO

Sul suolo pubblico adibito a transito sia di veicoli che pedonali, è vietato giocare con oggetti o con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva quando ciò costituisca pericolo per la pubblica incolumità e intralcio alla circolazione.

E' assolutamente vietato, sul suolo pubblico, l'uso di pattini e di trampoli.

E' assolutamente vietato lanciare pietre od altri oggetti comunque atti ad offendere o daneggiare persone o cose, sia a mano che con qualsiasi altro strumento. Le violazioni alle disposizioni del presente articolo comportano l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 111 lettera a). L'art. 134 comma 9 del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, costituisce norma speciale rispetto al presente articolo, ai sensi dell'art. 9 del Legge 24/11/1981, n. 689.

ART. 20

COLLOCAMENTO DI CONDUTTURE

Il collocamento e la riparazione di condutture dell'energia elettrica e di gas, l'impianto di linee telefoniche e di cavi in genere, nonchè di altre condutture o illuminazioni straordinarie per feste, sagre, ecc., sono concesse in seguito a regolare domanda ed in base alle disposizioni legislative ed alle particolari norme dei regolamenti comunali ed alle eventuali disposizioni deliberate dal Consiglio Comunale che saranno indicate nel relativo permesso da accordarsi dal Sindaco, dietro parere dell'Ufficio Tecnico Comunale, ferma l'osservanza delle prescrizioni in vigore per la tassa sulla occupazione di spazio ed aree pubbliche.

Le mensole ed i pali di sostegno dovranno avere forma ed aspetto decoroso ed essere tinteggiati in modo uniforme secondo le prescrizioni indicate nell'atto di concessione e conservati efficienti ed in buono stato di manutenzione.

Il concessionario avrà l'obbligo di rimuovere temporaneamente ed a sue spese, a semplice richiesta del Sindaco, le condutture quando ciò occorra per esigenze di pubblico servizio, per riparazioni del suolo e degli edifici pubblici.

Lo stesso concessionario potrà essere obbligato a provvedere alle necessarie opere per mantenere in buono stato le installazioni eseguite.

Sono a carico del concessionario tutte le opere occorrenti per riparare i guasti cagionati dalla posa, manutenzione e riparazione dei fili e dei sostegni, per ripristinare il suolo, gli intonaci degli edifici, la copertura del tetto e ciò all'atto dell'impianto, oppure in seguito.

I concessionari, nell'esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle istruzioni che, a riguardo, saranno date dall'Ufficio Tecnico Comunale, al quale dovranno, quindi, notificare il luogo ed il giorno in cui si darà principio al lavoro.

Gli stessi dovranno, altresì, concordare con il Comando di Polizia Municipale, i tempi e le modalità per l'esecuzione dei lavori.

Allorquando le condotte, le tubazioni e gli impianti, di cui ai commi precedenti, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, non presentassero più sufficienti garanzie di isolamento e di funzionamento, le medesime dovranno essere sostituite o riparate in modo da eliminare qualsiasi

pericolo o inconveniente, a spese dei proprietari. In caso di inadempienza di questi, l'Amministrazione può provvedere direttamente a spese degli stessi proprietari.

L'Amministrazione Comunale si riserva di procedere, in ogni tempo, alla verifica dello stato di isolamento e di manutenzione di tali linee, condotte, tubazioni e impianti: a tale scopo i concessionari dovranno mettere a disposizione del Comune il personale ed il materiale necessario a loro proprie spese.

Per le violazioni alle disposizioni del presente articolo si applicano le sanzioni previste dall'art. 111 lettera b).

TITOLO III

NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI

ART. 21

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Ferme restando le vigenti disposizioni di igiene, tutti i luoghi aperti al pubblico soggetti a servitù di pubblico passaggio od anche luoghi privati in vista al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale ed in stato decoroso. A tal fine è proibito deporvi, o lasciarvi cadere in qualsiasi ora del giorno e della notte, acqua, spazzatura, animali morti, avanzi di erbaggi e di frutta, materiali di demolizione e di rifiuto, ovvero di occupare ed ingombrare in qualsiasi maniera il suolo.

Fatta salva l'applicabilità dell'art. 5, le violazioni alle disposizioni del presente articolo comportano l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 111 lettera b)

ART. 22

OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI DI OCCUPAZIONE DI AREE PUBBLICHE

E' proibito agli esercenti di caffè, bar, latteria e simili, che occupano suolo pubblico mediante tavoli e sedie o in qualsiasi altro modo, di gettare, anche momentaneamente, o lasciar cadere o non vietare che cada sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto che possa comunque sporcare, imbrattare od insudiciare il suolo stesso. In ogni caso la relativa pulizia del suolo di cui sopra è a carico del concessionario e deve essere effettuata immediatamente.

Le violazioni alle norme del presente articolo comportano l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 111 lettera b).

ART. 23

DISPOSIZIONI PER I COMMERCIANTI AMBULANTI

E' proibito ai venditori ambulanti, ai raccoglitori e incettatori di stracci, carta e simili, di gettare o abbandonare sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto di qualsiasi natura.

Si applicano le sanzioni di cui all'art. 22.

ART. 24

PULIZIA DEI PORTICI, DEI CORTILI, E DELLE SCALE

I portici, i cortili, le scale, le tettoie dei magazzini e dei cortili ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici, devono, a cura dei proprietari e degli inquilini, essere mantenuti costantemente puliti. Salvo le occupazioni temporanee o straordinarie per restauri, traslochi e simili, detti cortili, portici, anditi e scale devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale o nuoccia al decoro dell'edificio o sia, in qualsiasi modo, causa di disturbo, fastidio o di impedimento.

Si applicano le sanzioni di cui all'art. 22.

ART. 25

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI I NEGOZI E LE BOTTEGHE

E' proibito ai titolari di negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno, versare sulla pavimentazione dei portici, delle vie e delle piazze le immondizie e rifiuti provenienti dalle loro botteghe.

Ogni esercente provvede alla pulizia del tratto di marciapiede antistante al suo esercizio.

Si applicano le sanzioni di cui all'art. 22.

ART. 26

TRASPORTO DI MATERIALE DI FACILE DISPERSIONE

Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, come rena, calcina, carbone, terre e detriti, stramaglie, sostanze in polvere, liquidi e semi-liquidi e simili, deve essere effettuato su veicoli atti al trasporto in modo da evitarne la dispersione sul suolo pubblico.

Per le sostanze polverose o per materiali di facile dispersione per azione del vento, il carico dovrà essere convenientemente coperto in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'aria.

Ai trasgressori, oltre alla sanzione che sarà loro inflitta, nella misura prevista dall'art. 111 lettera c); l'art. 116 D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, costituisce norma speciale rispetto al presente articolo, ai sensi dell'art. 9 Legge 24 novembre 1991, n. 689, è fatto obbligo di provvedere alla immediata pulizia del suolo pubblico. Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi oggetto per comodo delle case o botteghe poste lungo le pubbliche vie, vengono a cadere materie di qualsiasi specie sul suolo pubblico, queste dovranno essere immediatamente rimosse a cura e sotto la responsabilità di coloro che hanno ricevuto le merci od oggetti per i quali venne ad insudiciarsi il suolo pubblico.

ART. 27

SGOMBRO DELLA NEVE

I proprietari e i conduttori di case hanno l'obbligo solidale di provvedere allo sgombro della neve dai marciapiedi prospicenti i rispettivi fabbricati non appena sia cessato di nevicare e di rompere e coprire con materiale adatto antisdrucciolevole il ghiaccio che vi si formi, evitando di gettarvi e spandervi sopra acqua che possa congelarsi.

E' vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dei cortili. Solamente nei casi di assoluta urgenza e necessità verificata ed accertata e sotto prescritte cautele, potrà essere autorizzato il getto della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sulle piazze.

Gli obblighi di cui sopra incombono altresì in via solidale ai proprietari di negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno.

Per le violazioni alle norme del presente articolo si applicano le sanzioni di cui all'art. 111 lettera b).

ART. 28

DIVIETO DI LAVATURA E RIPARAZIONI DEI VEICOLI ED AUTOVEICOLI SU AREE PUBBLICHE

E' proibito in luoghi pubblici ed aperti al pubblico la lavatura delle vetture, autovetture, carri e simili.

Sono altresì, vietati in luoghi pubblici od aperti al pubblico le riparazioni dei veicoli, autoveicoli e simili, salvo se determinate da forza maggiore o cause fortuite.

Per le violazioni alle norme del presente articolo si applicano le sanzioni di cui all'art. 111 lettera a).

ART. 29

DIVIETO DELL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' ARTIGIANA ED INDUSTRIALE IN AREE PUBBLICHE

E' proibito lavorare sulle porte delle case, botteghe o magazzini, e comunque esercitare qualsiasi attività o mestiere sul suolo pubblico senza l'autorizzazione dell'autorità competente.

Si applicano le sanzioni di cui all'art. 111 lettera b)

ART. 30

PULIZIA DELLE VETRINE

L'occupazione con scale o sgabelli del suolo pubblico antistante i negozi per eseguire la pulizia delle vetrine è consentita, senza speciale autorizzazione, sino alle ore 9,30.

ART. 31

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI ANIMALI

E' vietato tosare, ferrare, strigliare, lavare animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio.

E' vietato il foraggiamento degli animali in luoghi pubblici, aperti al pubblico transito, fatta eccezione per le zone destinate a fiere per gli animali.

E' vietato lasciar vagare entro l'abitato qualsiasi specie di animale da cortile e da stalla, come pure tenere nei luoghi pubblici od aperti al pubblico nelle terrazze, nei poggioli e cortili, gli animali di cui sopra con o senza gabbione. Eventuali deroghe potranno essere concesse dal Sindaco limitatamente per frazioni e borghi prevalentemente rurali.

Il transito di gruppi di animali potrà essere effettuato sotto adeguata custodia e previa autorizzazione del Sindaco, il quale indicherà le strade da percorrere e le modalità da adottare.

Per le violazioni delle norme del presente articolo si applicano le sanzioni di cui all'art. 111 lettera b).

ART. 32

DIVIETO DI GETTO DI OPUSCOLI O FOGLIETTI

E' vietato nelle strade, piazze o spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, il getto di opuscoli, foglietti ed altri oggetti.

Eventuali eccezioni dovranno essere autorizzate, per iscritto, dal Sindaco.

Si applicano le sanzioni di cui all'art. 111 lettera b)

ART. 33

DIVIETO DI SEGATURA E SPACCATURA DELLA LEGNA

Sul suolo pubblico è vietato segare e spaccare legna.

Si applicano le sanzioni di cui all'art. 111 lettera b)

TITOLO IV

DECORO DEI CENTRI ABITATI

ART. 34

MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI

I proprietari dei caseggiati dovranno mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case e dei negozi nonchè gli infissi prospicenti l'esterno, gli androni e le scale. In modo particolare dovranno essere curate le inferriate dei giardini e qualsiasi altra recinzione dei medesimi. Essi hanno, altresì, l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ed alla rinnovazione della tinta dei rispettivi fabbricati ogni volta ne venga riconosciuta la necessità dall'Autorità Comunale.

E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciature di porte, finestre o altro, imbiancature in genere, di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti.

I proprietari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici. Uguali obblighi incombono ai proprietari d'insegne.

Per la tinteggiatura e la ripulitura degli edifici si dovranno osservare le norme contenute nel vigente regolamento edilizio.

E' vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori, matite, con carbone od altra materia, i muri degli edifici e le porte esterne, i monumenti ed i manufatti pubblici.

Il Sindaco disporrà per la immediata cancellazione a spese del trasgressore.

I proprietari dei fabbricati hanno l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutta la fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza e altezza.

Si applicano le sanzioni di cui all'art. 111 lettera b)

Per le violazioni al disposto del V comma, si applica la sanzione di cui all'art. 111 lettera c).

ART. 35

COLLOCAMENTO DEI CARTELLI ED ISCRIZIONI

Salve le norme del regolamento sulla pubblicità e pubbliche affissioni, il collocamento dei cartelli e delle iscrizioni di qualunque specie, anche luminose, ed in genere di ogni opera esteriore a carattere permanente o temporaneo, è subordinato all'autorizzazione comunale e potrà essere vietato a tutela della estetica cittadina, della bellezza panoramica e per rispetto dell'arte ed alla storicità dei luoghi.

Sulle facciate degli edifici dichiarati di importanza monumentale, anche se di semplice interesse locale, non sarà, di regola, consentita l'apposizione di iscrizioni ed insegne. Tuttavia potrà concedersi, caso per caso, che l'apposizione sia fatta entro l'ambito delle luci e delle porte, o, comunque, in modo tale che armonizzi con carattere artistico del fabbricato.

Nei luoghi e negli edifici predetti è vietata, altresì, l'affissione di manifesti, di avvisi od, in genere, di qualunque mezzo di pubblicità.

Si applicano le sanzioni di cui all'art. 111 lettera c)

ART. 36

COLLOCAMENTO DI TARGHE O LAPIDI COMMEMORATIVE

Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo le vie, sulle piazze pubbliche o comunque in altri luoghi aperti al pubblico è necessario ottenere l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, salva l'osservanza delle disposizioni di legge al riguardo.

A questo scopo dovranno sempre venir presentati in tempo utile i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quant'altro potrebbe essere richiesto nel caso. L'Amministrazione Comunale nel concedere il permesso, potrà anche riservarsi di sottoporre a collaudo le opere.

Si applicano le sanzioni di cui all'art. 111 lettera c)

ART. 37

ORNAMENTO ESTERNO AI FABBRICATI

Gli oggetti di ornamento (come vasi da fiori, gabbie da uccelli, sostegni di tende, ombrelloni da sole, ecc.), posti sulle finestre e sui balconi, devono essere opportunamente assicurati in modo da evitarne la caduta.

Nell'innaffiare i vasi da fiori posti su finestre o balconi, si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o sulle abitazioni sottostanti.

Si applicano le sanzioni di cui all'art. 111 lettera b)

ART. 38

DEPOSITI IN PROPRIETA' PRIVATA

Nelle proprietà private esposte alla pubblica vista è vietato il collocamento od il deposito di qualsiasi cosa, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità Comunale, nuoccia all'estetica ed al decoro della città.

L'inosservanza delle prescrizioni emanate dal Sindaco ai sensi del presente articolo comporta le sanzioni di cui all'art. 115.

ART. 39

LAVATURA ED ESPOSIZIONE DI BIANCHERIA E PANNI

La lavatura della biancheria, dei panni e simili non è permessa fuori dei locali e recinti privati.

E' vietato sciorinare, distendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni fuori dalle finestre sui terrazzi o poggioli prospicenti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico e comunque visibili dal suolo pubblico.

Si applicano le sanzioni di cui all'art. 111 lettera a)

ART. 40

SPOLVERAMENTO DI PANNI E TAPPETI

E' vietato scuotere, spolverare e battere dai balconi e dalle finestre delle abitazioni prospicenti pubbliche vie e piazze, panni, tappeti od altri oggetti simili.

Nei cortili ed anditi interni lo sbattere e spolverare sarà consentito dalle ore 8 sino alle ore 10 del mattino.

E' rigorosamente vietato sbattere o spazzolare tappeti, panni ed altri oggetti sui pianerottoli e lungo le scale di abitazione.

Le operazioni che sono consentite dal presente articolo dovranno effettuarsi comunque in modo da non recare disturbo al vicinato ed al pubblico, nè arrecare inconvenienti igienici agli inquilini dei piani sottostanti.

Si applicano le sanzioni di cui all'art. 111 lettera a)

ART. 41

BAGNI

In tutti i luoghi di balneazione aperti alla visita del pubblico è vietato ogni comportamento contrario alle norme stabilite, oltre che dalle leggi penali, dall'Autorità Comunale e rese note con appositi avvisi al pubblico.

L'Autorità competente determina con speciali ordinanze ghi in cui è permesso bagnarsi, ponendo eventualmente divieti di circolazione con costumi succinti in determinate località.

Gli stabilimenti balneari debbono essere autorizzati dall'Autorità Comunale.

Si applicano le sanzioni di cui all'art. 111 lettera s).

ART. 42

BESTIE MACELLATE E TRASPORTO CARNI

Salvo quanto è prescritto dalle leggi sanitarie e dal regolamento di igiene, è vietato esporre fuori dalle

botteghe bestie macellate, interiora ed altre parti di animali.

Gli esercenti di macellerie, gli addetti ai mattatoi e le persone alle quali viene affidato il trasporto delle carni macellate debbono eseguirlo e farlo eseguire a mezzo di carri o recipienti coperti, autorizzati dall'Ufficio Comunale di Igiene ed evitare alla vista del pubblico oggetti, attrezzi o vestiti macchiati di sangue.

Si applicano le sanzioni di cui all'art. 111 lettera a)

ART. 43

PATTUMIERE E RECIPIENTI CON RIFIUTI

E' vietato depositare e porre in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, pattumiere e recipienti contenenti rifiuti domestici o comunque immondizie od altri oggetti.

E' solo consentito di depositare nei pressi del portone di accesso all'abitazione i contenitori dei rifuiti domestici per l'ora in cui è previsto il passaggio del servizio raccolta rifiuti solidi.

Si applicano le sanzioni di cui all'art. 111 lettera b)

ART. 44

VIALE E GIARDINI PUBBLICI

Nei viali e giardini pubblici è vietato:

a) - introdursi nelle parti riservate ai soli pedoni, con veicoli in genere, velocipede, carretti, cavalli od altri animali eccettuati i cani, i quali devono essere sempre tenuti a guinzaglio e con la museruola;

b) - recare qualsiasi impedimento o deviazione ai corsi dell'acqua e rigagnoli;

c) - passare o coricarsi nelle aiuole fiorite od erbose, sdraiarsi o sedersi sconvenientemente sulle panche o sedie;

d) - guastare o lordare i sedili, danneggiare le siepi, salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti;

e) - collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare i pubblici luoghi;

f) - dedicarsi a giochi che possono recare molestia, pericolo o danno alle persone o che siano stati espressamente vietati dalle Autorità;

g) - svolgere competizioni sportive nei viali o giardini pubblici;

E' consentito ai bambini, l'uso dei tricicli, piccole biciclette provviste di rotelline lateriali posteriori stabilizzatrici, automobiline a pedale, monopattini o di altri giocattoli che non arrechino disturbo o danni a persone o cose.

Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche nel caso di aiuole, piante simili esistenti nelle vie, piazze della città.

Si applicano le sanzioni di cui all'art. 111 lettera b); in caso di danneggiamento il Sindaco irrogherà le sanzioni di cui all'art. 111 letera d); in tale ultima ipotesi non è consentito il pagamento in misura ridotta nelle mani dell'accertatore.

ART. 45

VASCHE E FONTANE

E' proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche, pietre, dedriti e qualsiasi altra materia solida o liquida. E' vietato valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente potabile, nè attingerla con tubi o altri espedienti. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di veicoli, animali, botti, indumenti e simili.

E' altresì vietato bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o presso le pubbliche fontane, o attingere, con qualunque sistema, acqua dalle pubbliche vasche.

Si applicano le sanzioni di cui all'art. 111 lettera a)

ART. 46

ATTI CONTRARI ALLA NETTEZZA DEL PUBBLICO SUOLO, AL DECORO ED ALLA MORALITA"

E' vietato sedersi o sdraiarsi sulla careggiata stradale o nelle piazze, sotto i portici, sulle soglie di edifici pubblici, delle chiese e delle abitazioni private.

E' del pari vietato, in qualsiasi circostanza salire o arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili, camminare sulle spallette dei corsi d'acqua e dei ponti.

E' vietato introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, giocare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi, al decoro ed alla moralità.

Si applicano le sanzioni di cui all'art. 111 lettera a)

ART. 47

RECINZIONI DI TERRENI CONFINANTI COL SUOLO PUBBLICO

I proprietari dei terreni confinanti col suolo pubblico, nel centro urbano, dovranno recingere solidamente la proprietà privata in modo che nessuno vi si possa liberamente o facilmente introdurre.

La stessa disposizione potrà essere estesa dal Sindaco anche a qualunque altra zona del territorio comunale, quando ciò sia necessario alla sicurezza, al decoro ed alla morale o sia necessario nel pubblico interesse.

La recinzione deve essere fatta con muratura, cancellata o altre difese stabilmente infisse al suolo e di aspetto decoroso.

E' comunque assolutamente vietato di effettuare le recinzioni con filo di ferro spinato o con altri materiali che possano costituire pericolo per i passanti.

L'osservanza delle prescrizioni imposte dal presente articolo è subordinata ad apposito ordine del Sindaco, previo parere dell'Ufficio Tecnico Comunale.

L'inosservanza delle prescrizioni dell'Autorità Comunale è sanzionata ai sensi dell'art. 115.

TITOLO V

QUIETE PUBBLICA

ART. 48

ESERCIZIO DEI MESTIERI, ARTI ED INDUSTRIA

Non è consentita l'attivazione di industrie, arti, mestieri rumorosi nei centri abitati.

Chi esercita un'arte, mestiere o industria o esegue lavori con l'uso di strumenti meccanici deve comunque evitare disturbo alla pubblica e privata quiete.

Salva speciale autorizzazione del Sindaco, è vietato esercitare mestieri che siano causa di rumore o di disturbo dalle ore 13 alle ore 15 e dalle ore 20 alle ore 7 del mattino.

Comunque nella vicinanza di ospedali, di scuole, di istituti di educazione, chiese, uffici pubblici, ecc. è assolutamente vietato l'esercizio di mestieri od attività qualsiasi che rechino disturbo.

Il Sindaco può ordinare maggiori limitazioni, se i rumori od il disturbo possono recare particolare molestia.

I servizi tecnici municipali, su reclamo degli interessati o di ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i necessari ordini del Sindaco, perchè le industrie e le attività rumorose eliminino i rumori stessi o riducano l'orario di lavoro.

Nei casi di riconosciuta assoluta impossibilità della coesistenza degli esercizi di cui trattasi con il rispetto dovuto alla quiete delle civili abitazioni, l'Autorità Comunale può vietare in modo assoluto l'esercizio dell'arte, dell'industria e dei mestieri rumorosi ed ordinare il trasloco degli esercizi o mestieri stessi.

Tutti coloro che, all'atto dell'approvazione del presente regolamento, esercitano arti, mestieri, industrie che creino rumori percepibili all'esterno e nelle abitazioni vicine, debbono chiedere la relativa autorizzazione entro il termine di tre mesi dalla data dell'approvazione ed apportare sempre, entro il termine di un anno, le modifiche che dovessero essere richieste.

Il termine potrà essere prorogato a tempo maggiore, quando sia stato disposto il trasferimento dell'azienda in altra sede.

Le norme limitatrici di cui innanzi valgono per coloro che esercitano mestieri od altra attività che comportino l'uso di sostanze ritenute nocive, qualora non si versi nella ipotesi di cui all'art. 116, per le violazioni si applicano le sanzioni di cui all'art. 111 lettera b).

ART. 49

IMPIANTI DI MACCHINARI

L'impianto di esercizi con macchine azionate da motori o dall'opera dell'uomo in fabbricati destinati a civile abitazione o nelle immediate vicinanze dei medesimi è, di massima, vietato.

Eventuali eccezioni devono essere preventivamente autorizzate per iscritto dall'Autorità Comunale.

Chiunque voglia conseguire l'autorizzazione suddetta dovrà presentare domanda, indicando le macchine da installarsi, con esatta indicazione del tipo, della potenza singola e della potenza complessiva e con la descrizione generale dell'impianto.

La domanda dovrà essere corredata da una pianta schematica in scala di uno diviso mille comprendente una zona entro un raggio di non meno di mt. 50, intorno al fabbricato od al terreno occupato dal richiedente e dovrà, pure, essere corredata da disegni, in scala conveniente, necessari a stabilire esattamente la posizione delle macchine, sia in pianta che in elevazione, nonchè atti ad indicare esattamente le disposizioni adottate per le strutture di fondazione e per gli organi di trasmissione.

Per ogni macchina dovranno essere indicate nel disegno il tipo, la potenza e le dimensioni di ingombro.

Uguale procedimento dovrà essere eseguito anche per ogni successiva modificazione, che si volesse apportare agli impianti per i quali sia già stata ottenuta l'autorizzazione.

La concessione dell'autorizzazione suddetta è fatta restando salvi e inalterati gli eventuali diritti di terzi. Il permesso sarà revocato quando:

a) - si verifichino incompatibilità con le norme generali stabilite dal presente regolamento;

b) - non siano state osservate le norme stesse e quelle particolari prescritte caso per caso;

c) - siano state apportate abusivamente modificazioni dell'impianto.

Gli impianti non devono recare danno o molestia a causa del rumore propagantesi nell'aria o nei muri o in qualsiasi modo, ne a causa di vibrazioni o scuotimenti o ripercussioni di qualsiasi genere.

Le macchine e gli apparecchi dovranno essere montati su basamenti resi indipendenti dalle fondazioni e dai muri del fabbricato.

Nel caso ciò non sia effettuabile per le particolari condizioni dei luoghi, l'impianto dovrà essere munito di una adeguata sistemazione antivibrante.

Non si dovranno montare macchinari od alberi di rimando su mensole fissate a muri a comune od a confine con altre proprietà o locali abitati da altri inquilini.

Gli alberi di trasmissione dovranno avere sezione tale da evitare inflessioni ed i supporti dovranno essere collocati sufficientemente vicini. Le giunture delle cinghie dovranno essere particolarmente curate per evitare rumore, le puleggie perfettamente tornite e centrate e tutte le intelaiature delle macchine rese rigide in modo da evitare il prodursi di vibrazioni.

Il propagarsi dei rumori nell'aria dovrà comunque essere evitato, tenendo conto della ubicazione rispetto al collocamento delle macchine, delle porte e finestre e della costruzione degli infissi e della copertura.

Negli impianti di cui sopra dovrà essere prescritto l'uso di speciali involucri isolanti, atti ad evitare il propagarsi nell'aria di vibrazioni moleste.

In casi particolari dovrà essere prescritto di rendere le finestre di tipo non apribile, provvedendo alla ventilazione degli ambienti con sistemi meccanici.

Qualora non si versi nella ipotesi di cui all'art. 116 la mancanza dell'autorizzazione di cui ai commi 2 e 6 è sanzionata ai sensi dell'art. 111 lettera c).

L'innosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione è sanzionata ai sensi dell'art. 111 lettera b).

ART. 50

PRODUZIONE DI ODORI, GAS, VAPORI, NAUSEANTI O INQUINANTI

E' vietata la produzione e diffusione entro il perimetro urbano di odori, gas, vapori nocivi alla pubblica salute ovvero risultino nauseanti per la comunità.

Oltre i provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme contro l'inquinamento atmosferico, il Sindaco potrà adottare tutti quei provvedimenti che la situazione contingente potrà richiedere, prescrivendo impianti di depurazione ed in caso di recidiva ed inosservanza disponendo la temporanea sospensione dell'attività inquisita.

ART. 51

FUNZIONAMENTO DI MOTORI IN CASE DI ABITAZIONE

Negli appartamenti di case destinate ad abitazione civile, potranno essere usati motori per uso domestico come lucidatori, aspirapolvere, ventilatori, macchine da cucire e simili, lucidatrici, ventilatori ed altri apparecchi che producano rumori o vibrazioni di limitata entità. Comunque tali elettrodomestici non dovranno essere usati dalle ore 13 alle ore 15 e dalle ore 20 all'alba.

L'Autorità Comunale ha facoltà di prescrivere altre limitazioni nei casi particolari.

E' vietato ai conducenti di autoveicoli di provare nelle pubbliche strade o nelle aree private, comprese nella zona urbana, il funzionamento dei motori, accelerando eccessivamente o spingendo il motore a tutto gas, provocando rombi, scoppi e rumori inutili.

Si applicano le sanzioni di cui all'art. 111 lettera b)

ART. 52

RUMORI IN CASE DI ABITAZIONE

Nelle abitazioni private e locali pubblici è vietato produrre o lasciare produrre rumori o suoni di qualunque

specie che possano recare comunque, disturbo ai vicini. A tale limitazione è pure soggetto l'uso degli apparecchi radio e televisivi.

E' vietato inoltre nei locali pubblici l'uso di apparecchi sonori dalle ore 22 alle ore 7 e dalle ore 13 alle ore 15.

Si applicano le sanzioni di cui all'art. 111 lettera b)

ART. 53

USO DI STRUMENTI SONORI

E' vietato l'uso di sirene o di altri strumenti sonori. Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito per la segnalazione dell'orario di inizio o di cessazione del lavoro.

In ogni caso, il Sindaco, tenuto conto delle circostanze, ha facoltà di disciplinare l'uso degli strumenti o macchine che emanino suoni e rumori dalle pubbliche strade e che, per la loro insistenza e tonalità, siano tali da arrecare inconvenienti o disturbi al riposo od al lavoro dei cittadini.

Per le vie, spiazzi pubblici, o aperti al pubblico, è vietatà qualsiasi forma di pubblicità a mezzo di altoparlanti o altri apparecchi sonori o di amplificazione.

Si applicano le sanzioni di cui all'art. 111 lettera b)

ART. 54

CARICO, SCARICO E TRASPORTO MERCI CHE CAUSANO RUMORI

Dalle ore 21 alle ore 7 nelle vicinanze delle abitazioni le operazioni di carico e scarico di merci, derrate, ecc., contenute in casse, bidoni, bottiglie, ecc., devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica.

Il trasporto di lastre, verghe o spranghe metalliche deve essere effettuato in modo da attutirne quanto più possibile il rumore.

Si applicano le sanzioni di cui all'art. 111 lettera b)

ART. 55

VENDITORI E SUONATORI AMBULANTI

Sono vietate nelle prime ore del pomeriggio, dalle ore 13 alle ore 15 e dopo le ore 20, le grida di rivenditori di giornali o di altri banditori o strilloni che annunciano notizie giornaliere o altri comunicati.

I suonatori ambulanti anche regolarmente autorizzati non possono suonare nei pressi di scuole, chiese, caserme, ospedali, uffici pubblici od in altri luoghi dove possono costituire disturbo per chi lavora, studia od è ammalato. Non possono soffermarsi nel medesimo posto più di 15 minuti e sostare successivamente a meno di mt. 100 dalla sosta precedente.

Gli esercenti il mestiere di cantante, suonatore ambulante, saltimbanco, prestigiatore e simile, muniti di autorizzazione di P.S., debbono sottostare alle disposizioni che saranno loro impartite dagli agenti di Polizia Municipale.

Ai venditori sia a posto fisso che ambulante che operano in siti autorizzati, è vietata reclamizzare la merce ad alta voce ed è comunque vietato l'uso di mezzi sonori o di altri sistemi arrecanti molestia.

Si applicano le sanzioni di cui all'art. 111 lettera b)

ART. 56

SCHIAMAZZI, GRIDA E CANTI - VIGILANZA SUGLI INCAPACI

Sono vietate le grida, gli schiamazzi di canti nelle vie e piazze tanto di giorno che di notte, nonchè le grida e i suoni nell'interno dei pubblici locali.

I bambini ed i malati di mente nei luoghi pubblici devono essere accompagnati e convenientemente controllati, onde evitare che rechino disturbo ai passanti, arrechino danno a se stessi, alle persone o cose.

Se il fatto non costituisce reato perseguibile penalmente, si applicano le sanzioni di cui all'art. 111 lettera b).

ART. 57

DETENZIONE DI CANI OD ALTRI ANIMALI NELLE ABITAZIONI

E' vietata, nei centri abitati del Comune, la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani o di altri animali che disturbino, specialmente di notte, con insistenti e prolungati latrati con guaiti o altrimenti, la pubblica quiete.

Nei luoghi pubblici o ovunque aperti al pubblico transito, è vietato far circolare cani od altri animali se non assicurati al guinzaglio e muniti di idonea museruola. I cani da guardia, dovranno essere tenuti in modo da non aggredire o mordere chicchessia.

Nel caso sopradetto gli Angenti di Polizia Municipale, oltre ad accertare la trasgressione a carico del proprietario o del detentore, lo diffideranno ad allontanare l'animale che abbia dato luogo ad infrazioni ed a porlo in condizioni di non disturbare la quiete pubblica e privata.

Ove la diffida non venga osservata l'animale potrà essere sequestrato ed eventualmente soppresso con le particolari modalità prescritte.

Qualora non si versi nella ipotesi prevista dall'art. 111 lettera b).

ART. 58

SUONO DELLE CAMPANE

Il suono delle campane è proibito da un'ora dopo il tramonto del sole all'alba, fatta eccezione per l'annuncio delle funzioni prescritte dai riti religiosi.

Comunque nelle prime ore della giornata e nella serata le campane stesse potranno essere suonate con suono sommesso.

Si applicano le sanzioni di cui all'art. 111 lettera b)

ART. 59

SALE DA BALLO, CINEMA E RITROVI

Le sale da ballo, il cinema e i ritrovi devono essere muniti di autorizzazione del Sindaco ed attivati in modo tale che i suoni non possono essere percepiti all'esterno. Qualora fossero gestiti all'aperto, il Sindaco, nel concedere l'autorizzazione, accerta che l'attività non rechi disturbo alla quiete pubblica, impartendo e prescrivendo tutte le condizioni del caso.

ART. 60

NEGOZI PER LA VENDITA DI APPARECCHI RADIO, TELEVISORI, GIRADISCHI E SIMILI

Nei negozi per la vendita di apparecchi radio, televisione, giradischi e simili, tali apparecchi potranno essere fatti funzionare all'interno delle seguenti ore:

a) - al mattino dopo le ore 8 e fino alle ore 13;

b) - al pomeriggio dopo le ore 17 e non oltre le ore 20;

Il suono degli apparrecchi dovrà, però, essere sempre a basso volume, in modo da non disturbare i passanti e gli abitanti vicini.

Si applicano le sanzioni di cui all'art. 111 lettera b)

ART. 61

CAROVANE DI NOMADI

Ai nomadi (zingari) è vietato transitare con i loro mezzi di trasporto per le vie del centro della città. Essi dovranno percorrere le strade periferiche. Le soste dei medesimi potranno essere consentite solo alla periferia della città e negli spazi che saranno stabiliti dalle Autorità Comunali.

Si applicano le sanzioni di cui all'art. 111 lettera b)

Le speciali disposizioni in materia adottate con deliberazione del Consiglio e della Giunta Comunale o mediante ordinanza sindacale prevalgono sulla disciplina del presente articolo.

Nel caso tale disposizioni speciali non prevedano sanzioni per la loro violazione, e non siano applicabili altre sanzioni si applicano quelle di cui all'art. 111 lettera b).

TITOLO VI

NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

ART. 62

SOSTANZE LIQUIDE ED ESPLOSIVE, INFIAMMABILI E COMBUSTIBILI

Salvo quanto espressamente disposto dal T.U. delle leggi di P.S. 16 giugno 1931, n. 773 e dal relativo regolamento approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635 e successive modoficazioni, nonchè da Decreti del Ministro dell'Interno 31 luglio 1934 (G.U. 28 settembre 1934, n. 228) e 12 maggio 1937 (G.U. 24 giugno 1937, n. 145) è vietato tenere nell'abitato materiali esplodenti, infiammabili e combustibili per l'esercizio della minuta vendita senza autorizzazione dell'Autorità Comunale.

Tale autorizzazione è altresì necessaria per i depositi di gas, di petrolio liquefatti, riguardo ai quali devono osservarsi le disposizioni di cui al D.P.R. 28 giugno 1955, n. 620.

Agli effetti del presente articolo sono considerati combustibili, oltre a quelli propriamente detti, quali la legna da ardere, carboni ed olii combustibili, anche legname di opera, fieno, paglia, carta, cartone, cotone, canapa, lino, sparto, juta, fili vegetali in genere, sughero, tessuti, materiali da imballaggio, zolfo, caucciù, gomme elastiche, plastiche e derivati.

La licenza potrà essere negata, quando dagli accertamenti dell'Ufficio Tecnico Comunale, non dovessero risultare sufficiente condizioni di sicurezza e così pure nel caso in cui le eventuali opere e provvidenze imposte per l'allestimento dei locali non fossero attuate.

Qualora non si versi nell'ipotesi prevista dall'art. 116, si applicano le sanzioni di cui all'art. 111 lettera d)

ART. 63

REQUISITI DEI DEPOSITI E DEI LOCALI DI VENDITA DI COMBUSTIBILI

I depositi ed i luoghi di vendita di combustibili solidi, liquidi o gassosi, devono essere a piano terreno, con ingresso dalla pubblica via o dal cortile.

Di norma i depositi e i magazzeni di capienza superiore ai 1000 mc. dovranno essere tenuti fuori dal centro abitato.

Per i depositi e i magazzini di minore entità è consentito l'attivazione anche all'interno dell'abitato se i locali sono provvisti di fitta rete metallica alle finestre e coperti da volta reale, con pareti e soffitta di strutture incombustibili, o resi resistenti al fuoco con efficaci rivestimenti. Le aperture di comunicazione con i locali di abitazione e con la gabbia delle scale devono essere convenientemente coperte.

Fermo restando il disposto dell'art. 62 - comma I - qualora non si versi nell'ipotesi prevista dall'art. 116, si applicano le sanzioni di cui all'art. 111 lettera c).

ART. 64

DETENZIONE DI COMBUSTIBILI IN CASE DI ABITAZIONE OD ALTRI EDIFICI

Nei sotterranei di case di abitazione sarà concessa la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticceria o simili, a condizione che i sotterranei abbiano pareti, soffitti e porte di materiali resistenti al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazione. E' vietato di costruirvi ammassi di materiale da imballaggio di carta stracci e simili. I combustibili di qualunque genere non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavate canne fumarie.

Le finestre ed aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere muniti di serramenti a vetri e di reticolati in ferro a maglia fitta, così da impedire il

gettito di incentivi infiammabili. Nei solai sono vietati depositi di combustibili o di qualsiasi altra materia di facile combustione.

Nelle gabbie di scale, nei corridoi e ballatoi di disimpegno di abitazioni non si possono depositare materiali facilmente combustibili, materiali di imballaggio, casse o altri ingombri che ostacolino il passaggio alle persone.

Come norma di prevenzione antincendi dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

a) - le bombole di gas uso domestico dovranno essere installate all'esterno del locale ove trovasi l'apparecchio di utilizzazione e contenute in nicchie non comunicanti con l'interno del locale ed areate direttamente verso l'esterno;

b) - le tubazioni fisse in metallo, nell'attraversamento delle murature dovranno essere protette con guaina metallica aperta verso l'esterno o chiusa ermeticamente verso l'interno;

c) - le tubazioni dovranno essere munite di rubinetti di intercettazione del flusso ed avere giunto flessibile di collegamento tra quella fissa e l'apparecchio utilizzatore realizzati con materiale resistente all'usura e all'azione del gas a produzione chimica.

Le aggiunzioni del tubo flessibile sia alla tubazione sia all'apparecchio utilizzatore dovranno essere eseguite con accuratezza in modo da evitare cattive giunte, fughe di gas e possibilità di sfilamento del tubo stesso;

d) - per evitare la fuoruscita del gas, di petroli liquefatti, in caso di spegnimento della fiamma, dovranno essere applicati adatti dispositivi di sicurezza che interrompono il flusso del gas.

Per gli impianti e le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ai sensi della L.R. 26 luglio 1965, n. 966 e D.M. 16 febbraio 1982, dovranno osservarsi le prescrizioni tecniche impartite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Per tali impianti dovrà essere rilasciato il "certificato di prevenzione incendi".

Fermo restando il disposto dell'art. 62 comma 1, e qualora non si versi nell'ipotesi prevista dall'art. 116 si applicano le sanzioni di cui all'art. 111 lettera c).

ART. 65

ACCATASTAMENTO DI LEGNA E DI ALTRO MATERIALE INFIAMMABILE NEI CORTILI O SCANTINATI

E' vietato accatastare o tenere accatastate allo scoperto nei cortili circondati da fabbricati da più di due lati, legna, paglia e qualsiasi altra materia di facile accensione, se non adottando le cautele che, caso per caso, il Sindaco riterrà di dover prescrivere.

E' pure vietato costituire depositi di materiale infiammabile negli scantinati.

L'inosservanza delle prescrizioni del Sindaco comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 115.

Fermo restando il disposto dell'art. 62 - comma I - e qualora non si versi nella ipotesi prevista dall'art. 116, si applicano le sanzioni di cui all'art. 111 lettera b).

ART. 66

FUCINE E FORNI

Non si possono attivare forni o fucine senza licenza del Sindaco, il quale, caso per caso, stabilirà le precauzioni e le previdenze, che il titolare dovrà adottare per evitare ogni pericolo di incendio.

Le fucine dei fabbri ferrai, maniscalchi, fonditori e simili devono essere costruite a volta e munite di cappa, che deve essere costruita esclusivamente in muratura o in ferro.

I forni di panetteria, pasticceria o per qualsiasi altro analogo esercizio od uso, devono essere difesi con una seconda volta in cotto, ovvero con terrapieno di argilla di conveniente spessore, con superiore suolo in mattoni.

La non osservanza delle prescrizioni stabilite al momento del rilascio della licenza, comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 111 lettera b); in caso di recidiva verrà disposta la revoca della licenza. Qualora non si versi nell'ipotesi prevista dall'art. 116 l'attivazione di forni e fucine senza licenza del Sindaco comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 111 lettera d).

ART. 67

USO DI FIAMMA LIBERA

E' assolutamente vietato:

a) - l'uso di fiamme libere per la ricerca di fughe di gas, anche se in luoghi aperti;

b) - riscaldare la cera naturale e artificiale, specialmente se in miscela con acquaragia, sopra fiamma libera o focolare; tale riscaldamento dovrà essere fatto a bagnomaria con acqua calda;

c) - fornire di alcool, petroli e benzine le lampade e i fornelli, mentre sono accesi od in vicinanze di fiamme libere.

Si applicano le sanzioni di cui all'art. 111 lettera c)

ART. 68

ACCENSIONE DI POLVERI, LIQUIDI INFIAMMABILI E FUOCHI ARTIFICIALI

Nell'ambito dell'abitato nessuno può, senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma.

Anche in caso di autorizzazione da parte degli uffici di P.S. deve essere sempre richiesta l'autorizzazione al Sindaco, il quale detterà le norme atte a prevenire incendi od altri incidenti.

E' pure proibito gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio, fiammiferi od altri oggetti accesi.

Fermo restando il disposto dell'art. 62 - comma I - si applicano le sanzioni di cui all'art. 111 lettera c).

ART. 69

ANIMALI PERICOLOSI - CANI

Tutti gli animali che costituiscono pericolo per l'incolumità dei cittadini non potranno essere introdotti in città, se non trasportati su idonei veicoli e con quelle precauzioni per le quali sia impedita la fuga ed ogni

pericolo di danno alle persone e seguendo l'itinerario più breve per raggiungere i luoghi di destinazione.

I cani di qualunque razza o taglia non possono circolare ed essere introdotti in luoghi aperti al pubblico senza essere muniti di museruola a paniere e di un collare portante la prescritta medaglia consegnata dal Comune agli interessati dietro il pagamento della relativa tassa. I cani di alta taglia in genere, specie i bulldogs, i danesi, i lupi, ed altri di razza mastina devono, inoltre, essere tenuti al guinzaglio. Dovranno, altresì, essere tenuti al guinzaglio e non potranno mai essere abbandonati quei cani che hanno l'abitudine di incutere spavento o dare molestia alle persone. I cani circolanti senza museruola o senza il collare come sopra è descritto, i bulldogs, i danesi, i mastini, i lupi, ecc., che non siano convenientemente custoditi saranno accalappiati e tenuti nel canile comunale e considerato in sequestro per tre giorni, trascorsi i quali, previa comunicazione scritta ai proprietari se identificati e se da questi non reclamati, potranno essere eliminati secondo le istruzioni del Veterinario.

Sono a carico del proprietario reclamante tutte le spese del mantenimento oltre il pagamento della sanzione pecuniaria.

Anche i cani, custoditi nei cortili delle abitazioni devono essere muniti di collare e di piastrine per ovvie ragioni di controllo da parte delle Autorità Comunali.

Gli animali feroci come tigri, leoni, ecc., dovranno essere trasportati in solide gabbie chiuse da ogni lato in modo da evitare che possano offendere i passanti anche soltanto con le zampe e gli artigli. Tali precauzioni sono necessarie anche se si tratta di animali addomesticati.

Qualora non si versi nell'ipotesi prevista dall'art. 116, si applicano le sanzioni di cui all'art. 111 lettera b)

ART. 70

STRUMENTI DA TAGLIO

E' vietato attraversare luoghi abitati con falci, scuri, coltelli o altri strumenti da taglio non opportunamente smontati e protetti allo scopo di impedire il pericolo di danni ai passanti.

Si applicano le sanzioni di cui all'art. 111 lettera b)

ART. 71

TRASPORTO DI OGGETTI INCOMODI O PERICOLOSI

Il trasporto di vetri eccedenti la lunghezza di cm. 50 deve effettuarsi in opportuni telai che ne fronteggiano gli estremi.

Il trasporto di ferri accuminati non può effettuarsi se all'estremità non siano stati collocati gli opportuni ripari. Il trasporto di oggetti comunque pericolosi deve, in ogni caso, effettuarsi previa adozione delle opportune cautele onde evitare danni alle persone.

Si applicano le sanzioni di cui all'art. 111 lettera b)

ART. 72

TRASPORTO DI ACQUA GASSATA E DI SELTZ

I veicoli di trasporto di sifoni con acqua di seltz o di bottiglie con acque gassate, devono essere muniti di idonea protezione per impedire danni da scoppi o rotture per qualsiasi motivo dei contenitori.

Si applicano le sanzioni di cui all'art. 111 lettera b)

ART. 73

SCALPELLAMENTO DI VIE O PIAZZE

Gli scalpellini, quando lavorano nello spazio pubblico, devono provvedere al collocamento di reti metalliche o di altro riparo atto ad impedire che le schegge offendano i passanti.

Le stesse cautele devono usarsi per i laboratori di taglia pietre, marmisti, maniscalchi e simili, se aperti verso luoghi di passaggio.

Si applicano le sanzioni di cui all'art. 111 lettera a)

ART. 74

MANUTENZIONE DEI TETTI, DEI CORNICIONI E DEI CANALI DI GRONDA NEGLI EDIFICI

I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurato in guisa da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale qualsiasi.

E' fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire il gocciolamento di acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda sul suolo pubblico.

L'Amministrazione può prescrivere particolari lavori ritenuti necessari dall'Ufficio Tecnico Comunale.

In caso di non ottempranza alle prescrizioni, i lavori potranno essere eseguiti d'ufficio con rivalsa delle spese.

Si applicano le sanzioni di cui all'art. 111 lettera b)

In caso di inottemperanza delle prescrizioni di cui al comma 3, si applicano le sanzioni di cui all'art. 115.

ART. 75

MANUTENZIONE DI AREE DI PUBBLICO INTERESSE

Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento o griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario il quale, deve comunque segnalare il guasto all'Autorità Comunale.

Uguale obbligo è fatto agli utenti di griglie, telai, botole e simili esistenti sul luogo pubblico.

Si applicano le sanzioni di cui all'art. 111 lettera b)

ART. 76

SEGNALAZIONI E RIPARAZIONI DI OPERE IN COSTRUZIONE

Quando venga ad intraprendersi una costruzione nuova ed il riattamento e la demolizione di edifici o simili,

dovranno osservarsi le prescrizioni impartite con la licenza edilizia rilasciata.

Queste dovranno osservarsi sino alla ultimazione dell'opera e durante la notte si terrà acceso ed affisso uno o più lumi a giudizio dell'Ufficio Tecnico Comunale.

I ponteggi di servizio dei cantieri edili dovranno essere costruiti solidamente ed a doppia impalcatura; il ponte di lavoro sarà cinto in modo da impedire che possa cadere materiale qualsiasi.

Dovranno inoltre essere osservate le particolari prescrizioni impartite dall'Ispettorato del Lavoro.

Fatto salvo il disposto dell'art. 116, nonchè le particolari disposizioni previste dal D.P.R. del 15 giugno 1959, n. 393, che prevalgono in quanto applicabili, in caso di violazione verranno comminate le sanzioni di cui all'art. 111 lettera c).

ART. 77

MATERIALE DI DEMOLIZIONE

E' proibito gettare in basso sulla pubblica via o in luoghi adiacenti, sia da ponti di servizio che dall'interno delle fabbriche, i materiali di demolizione od altro.

Si applicano le sanzioni di cui all'art. 111 lettera c)

ART. 78

INSEGNE, PERSIANE, VETRATE DI FINESTRE

Le insegne, le persiane e le vetrate delle finestre devono essere bene e solidamente assicurate. Le persiane quando aperte, devono essere stabilmente fermate al muro mediante un fisso e sicuro congegno di ferro od altro idoneo mezzo.

Si applicano le sanzioni di cui all'art. 111 lettera b)

ART. 79

RIPARI AI POZZI, CISTERNE E SIMILI

I pozzi, le cisterne e simili devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti e capaci di impedire che vi cadano persone, animali, oggetti e materiale qualsiasi.

Si applicano le sanzioni di cui all'art. 111 lettera c)

ART. 80

ILLUMINAZIONE DEI PORTICI, DELLE SCALE E DEGLI ANDITI

I portici, le scale, gli anditi dei caseggiati e di qualsiasi edificio privato e tutte le località private di libero accesso al pubblico, nessuna eccettuata, dovranno essere, nelle ore di notte, convenientemente illuminati. Ove non siano illuminati dovranno essere chiusi al calar del sole. Quando nella proprietà vi siano più accessi, all'accendersi delle lampade della illuminazione pubblica dovrà provvedersi a che rimanga aperto un solo accesso e che sia illuminato fino all'alba.

Si applicano le sanzioni di cui all'art. 111 lettera a)

ART. 81

VEICOLI ADIBITI AL SERVIZIO PUBBLICO - NORME PER I PASSEGGERI E PER IL PERSONALE DI SERVIZIO

Ai passeggeri dei veicoli adibiti al servizio pubblico è vietato:

a) - di fumare nelle vetture;

b) - salire e scendere quando la vettura è in moto;

c) - salire e scendere da parte diversa da quella prescritta ed in località diverse da quelle stabilite per le fermate;

d) - salire quando la vettura sia segnalata completa;

e) - parlare al manovratore o distrarre comunque il personale dalle sue mansioni;

f) - insudiciare, guastare o comunque rimuovere o manomettere parti della vettura;

g) - occupare più di un posto od ingombrare i passaggi, tratenersi sui predellini,aggrapparsi alle parti esterne della vettura;

h) - sputare all'interno delle vetture;

i) - portare oggetti che per natura, forma o volume possano riuscire molesti o pericolosi o che possano imbrattare i viaggiatori;

l) - essere in stato di ubriachezza o comunque tenere un comportamento che sia offensivo per gli altri;

m) - cantare, suonare, schiamazzare ed in altro modo disturbare;

n) - portare cani o altri animali;

o) - distribuire oggetti o stampe a scopo di pubblicità od al fine di lucro, esercitare qualsiasi commercio, vendere oggetti a scopo di beneficenza senza permesso dell'Autorità Comunale, chiedere l'elemosina;

Nelle vetture autofiloviarie è fatto obbligo al viaggiatore che rimanga in piedi di sorreggersi alle apposite maniglie, mancorrenti o ad altri possibili appoggi;

Il personale di servizio sugli autobus deve:

a) - mantenersi vigile e pronto nel disimpegno delle particolari incombenze del servizio e rispettare le disposizioni emanate dalla Direzione;

b) - osservare e far osservare le norme stabilite per i passeggeri;

c) - tenere contegno corretto e premuroso verso i passeggeri;

Fatte salve le norme speciali, si applicano le sanzioni di cui all'art. 111 lettera a).

TITOLO VII

DISPOSIZIONI ANNONARIE PER GLI ESERCIZI PUBBLICI

ART. 82

ORARI DEGLI ESERCIZI

Gli orari degli esercizi di commercio, degli esercizi pubblici e degli esercizi di vendita al pubblico sono stabiliti con ordinanza del Sindaco.

ART. 83

DISCIPLINA DEI PREZZI

Gli esercenti hanno l'obbligo di indicare i prezzi delle merci di largo generale consumo esposte sui banchi di vendita o nelle vetrine o all'esterno del negozio (art. 38 legge 11 giugno 1971, n. 426).

Fuori dall'obbligo specifico della pubblicità dei prezzi per i generi di largo e generale consumo, è d'obbligo l'indicazione dei prezzi in modo chiaro e ben visibile delle merci esposte in vendita al pubblico (art. 56 - comma III - D.M. 14 gennaio 1972, modificato dall'art. 39 - comma III - del D.M. 28 aprile 1976).

ART. 84

PESATURA DELLE MERCI - DISCIPLINA DEGLI INVOLUCRI

Tutte le merci dovranno essere pesate al netto, usando bilance e misure sempre pulite e collocate in luogo ben esposto alla luce ed alla vista del compratore.

Per gli involucri degli alimenti posti in commercio debbono osservarsi le norme igieniche per gli imballaggi destinati a venire a contatto con gli alimenti di cui al D.M. 21 marzo 1973 e successive variazione e modifiche.

ART. 85

VENDITA E SCORTA DELLE MERCI

In nessun caso può essere rifiutata la vendita delle merci e delle derrate anche se richiesti in misura minima, nè rifiutare la vendita per accaparramento ed occultamento dei prodotti. I rivenditori devono costantemente essere muniti, specie se trattasi di generi alimentari, di sufficienti quantitativi di merce e tali da corrispondere alle normali richieste del pubblico.

ART. 86

VENDITA DEL PANE

La panificazione è disciplinata dalla legge 31 marzo 1956, n. 1002.

Il pane posto in vendita deve essere custodito in appositi recipienti, difesi dalle mosche e situati in modo da vietarne la manipolazione e la scelta da parte degli acquirenti.

E' vietata la vendita ambulante del pane.

La consuetudine di vendere il pane in pezzi o a forme, non esime l'esercente, se l'acquirente lo domandi, dall'obbligo di pesare il pane all'atto della vendita e di consegnare la quantità richiesta al prezzo unitario stabilito per chilogrammo.

La quantià ed i prezzi del pane posto in vendita dovranno risultare da una tabella esposta in modo ben visibile nell'esercizio.

ART. 87

VENDITA DI ANGURIE, COCOMERI, CASTAGNE E SIMILI

Senza la prescritta autorizzazione del Sindaco è vietata la vendita sulla strada, sulle piazze e nei luoghi pubblici di prodotti stagionali, come cocomeri, castagne, uva, ecc., nonchè di derivati da simili prodotti come castagnacci, frutta sciroppata, candita, ecc.

ART. 88

MERCE VENDUTA IN PACCHI O CONTENITORI CHIUSI.

Gli esercenti, che vendono merce di qualsiasi genere, confezionata in pacchi o contenitori chiusi, hanno l'obbligo di indicare in modo ben visibile, sopra ogni pacco o contenitore, il peso o misura della merce che esso contiene, la qualità, il nome commerciale e il prezzo.

I generi alimentari preparati con surrogati, devono, chiaramente indicarne la composizione e la percentuale di surrogato che contengono.

ART. 89

ESALAZIONI DI MERCE

I rivenditori di merci, che emanano esalazioni, devono adottare idonee ed efficaci misure perchè vengono attenuate, mediante immersione nell'acqua, e rinnovazione frequente di essa, nonchè l'eventuale conservazione delle merci suddette in speciali contenitori.

ART. 90

TABELLA PER LA VENDITA DEL COMBUSTIBILE

I commercianti di combustibile dovranno tenere esposte nei propri negozi, in modo ben visibile, oltre ai cartellini indicanti il prezzo di vendita al minuto di ogni tipo di combustibile, anche una tabella con la indicazione di tutte le varietà di combustibili messi in vendita.

ART. 91

REQUISITI DEI LOCALI DI VENDITA

Il commercio in negozio deve essere esercitato in locali riconosciuti igienicamente idonei.

L'esercizio dovrà essere arredato con proprietà e decoro, sistemati secondo le prescrizioni che saranno fatte, caso per caso, in relazione al genere del commercio che vi si effettua, e il negozio dovrà essere provvisto di tutti i generi contemplati nella licenza.

ART. 92

APERTURA O TRASFERIMENTO DI ESERCIZI COMMERCIALI

Il Sindaco potrà sempre proibire l'apertura od il trasloco di esercizi commerciali ove non siano rispondenti ai piani di sviluppo, al decoro ed alla speciale condizione dei luoghi, o per ragione di pubblico interesse e per ogni facoltà riconosciuta al Comune dalle leggi e dai regolamenti.

Qualora l'impianto o il trasloco dell'esercizio avvenga nonostante il divieto del Sindaco, il trasgressore sarà punito oltre che con la prevista sanzione amministrativa, con la sospensione dell'autorizzazione amministrativa.

ART. 93

USO DEI CONTRASSEGNI DEL COMUNE

E' vietato usare lo stemma del Comune e la denominazione di uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali o commerciali o imprese di qualsiasi genere che non siano in gestione diretta dell'Amministrazione Comunale, salvo deleghe autorizzate.

ART. 94

RINVIO - SANZIONI

Le particolari disposizioni contenute in leggi e regolamenti statali o regionali o in atti normativi dell'Autorità Comunale, emanato in esecuzione di leggi e regolamenti statali o regionali, ed ogni altra disposizione speciale sovraordinata, prevalgono sulle norme del presente titolo.

Qualora risulti applicabile una norma del presente capo, per le violazioni si applicano le sanzioni di cui all'art. 111 lettera b).

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI PER IL COMMERCIO AMBULANTE

ART. 95

ESERCIZIO DEL COMMERCIO AMBULANTE

L'esercizio del commercio ambulante è consentito nelle località e nei giorni stabiliti dalle Autorità Comunali.

ART. 96

PREAVVISO DI CESSAZIONE DI SERVIZIO

Il titolare di qualsiasi autorizzazione comunale che intende cessare la sua attività dovrà darne partecipazione all'Autorità Comunale almeno 15 giorni prima della cessazione.

ART. 97

TRASPORTO DELLE MERCI DESTINATE AI LUOGHI DI VENDITA

I venditori ambulanti nel trasportare la merce o nello attraversare o percorrere vie e piazze o spazi pubblici in cui è vietata la vendita dovranno tenere le merci coperte e non esercitare la vendita.

ART. 98

VENDITA AMBULANTE DI GENERI ALIMENTARI

La vendita ambulante di generi commestibili e prodotti dolciari e delle bevande (gelati compresi) è soggetta, oltre all'autorizzazione comunale, alla vigilanza dell'Ufficio di Sanità e Igiene.

ART. 99

REQUISITI DEI CARRETTI DELLA VENDITA AMBULANTE

I veicoli a mano per la vendita ambulante devono essere solidi, ben verniciati, mantenuti in buone condizioni di solidità, nettezza e decenza. Non possono superare la lunghezza di mt. 2,25, comprese le stanghe, e la larghezza di mt. 1,20, compreso i mozzi delle ruote e devono portare l'indicazione del casato e del recapito del titolare.

Il carico delle merci non deve sporgere dai lati del carretto nè superare i cm. 75 di altezza del piano del carretto stesso.

ART. 100

RINVIO - SANZIONI

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 94.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI PER I MESTIERI GIROVAGHI

ART. 101

ESERCIZIO DI MESTIERI GIROVAGHI

Nessuno potrà esercitare, sia abitualmente che occasionalmente, mestieri girovaghi nel territorio del Comune, anche se già munito del certificato d'iscrizione nel registro dei mestieri girovaghi, se prima non ha ottenuto la licenza dall'Autorità Comunale.

E' vietato l'esercizio di mestieri girovaghi fuori dei luoghi appositamente destinati o individualmente assegnati.

A chiunque eserciti mestieri girovaghi nei luoghi autorizzati è vietato di importunare i passanti con l'offerta di merce o di servizi e di richiamare l'attenzione con grida o schiamazzi.

ART. 102

ESERCIZIO DI GUIDE PUBBLICHE

L'esercizio del mestiere di guida è subordinato ad autorizzazione da rilasciare dal Sindaco.

Le guide, se richiedono di sostare nel luogo pubblico, in prossimità di musei od edifici monumentali, debbono richiedere l'autorizzazione al Sindaco. Sull'autorizzazione loro rilasciata verranno indicati quali siano i musei, i monumenti e le gallerie che le guide sono autorizzate ad illustrare.

Le guide pubbliche autorizzate nell'esercizio delle loro mansioni dovranno portare un bracciale con l'indicazione "GUIDA AUTORIZZATA".

ART. 103

LUSTRASCARPE E VENDITORI DI GIORNALI

I permessi rilasciati per il lustrascarpe dovranno specificamente indicare la località da occupare con la cassetta e con il sedile.

I venditori di giornali a posto fisso non potranno estendere l'esposizione di giornali e sommari oltre i limiti del loro banco.

Nelle località, ove ragioni di transito lo consentano ed il proprietario del fabbricato lo permetta, potrà consentirsi l'esposizione con bacheca a fil di muro.

ART. 104

ADDETTI AL TRASPORTO BAGAGLI

Gli addetti al servizio del trasporto bagagli dovranno vestire decentemente e portare un berretto uniforme con la indicazione "portabagagli". Sul berretto e sulla giubba dovranno portare una piastra metallica con l'indicazione del numero di matricola.

ART. 105

BARACCHE PER PUBBLICI SPETTACOLI

Senza la licenza del Sindaco, non si potranno collocare baracche, chioschi per pubblici spettacoli, divertimenti popolari o per qualsiasi altro scopo nemmeno sulle aree di proprietà privata quando sono esposte alla vista della pubblica via o abbiano diretto accesso alla strada pubblica.

Le baracche, gli spazi annessi e ogni altra simile costruzione permessa temporaneamente, secondo le disposizioni degli articoli precedenti, dovranno essere a cura dei concessionari, mantenute pulite ed in perfette condizioni igieniche, secondo le prescrizioni generali e

quelle che potranno, volta per volta, essere stabilite dalla Civica Amministrazione.

Il suolo pubblico dovrà, inoltre, essere tenuto pulito e libero da ogni ingombro per un raggio di mt. 3 intorno allo spazio occupato.

Ai concessionari è vietato:

a) - attirare il pubblico con richiami molesti o rumorosi;

b) - di tenere aperto le baracche oltre gli orari stabiliti dai regolamenti locali o fissati nell'autorizzazione;

Il Sindaco potrà, peraltro, stabilire, caso per caso, anche un diverso orario.

Sono fatte salve le norme del presente regolamento relative all'occupazione di suolo pubblico o privato gravato di servitù di pubblico passaggio.

ART. 106

DURATA E REVOCA DELLA LICENZA COMUNALE PER I MESTIERI AMBULANTI

Le licenze per mestieri ambulanti sono annuali o temporanee e la loro durata deve risultare all'atto di concessione.

Di regola, quando non sia altrimenti limitato, per coloro che esercitano abitualmente il mestiere nel territorio del Comune, la durata sarà di un anno e potrà essere riconfermata di anno in anno.

Il Sindaco con l'accordo, se del caso, dell'Autorità di P.S. revocherà la licenza a coloro che contravvengono reiteratamente alle disposizioni delle leggi e dei regolamenti o non tengano un contegno corretto nell'esercizio del mestiere e non osservino le diverse condizioni alle quali il permesso fu subordinato o non paghino i dovuti diritti.

Inoltre, la revoca avviene quando il titolare abbia ceduto ad altri la licenza oppure non abbia usufruito personalmente della stessa, salvo che ciò derivi da motivi temporanei di salute fatti constatare mediante certificato medico da esibire all'Ufficio di Polizia Municipale.

Tutte le autorizzazioni previste dal presente regolamento che dovranno essere concesse dall'Autorità Comunale, saranno precedute dal parere del Comando di Polizia Municipale.

ART. 107

RINVIO - SANZIONI

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 94

TITOLO X

MANIFESTAZIONI CON CORTEI

ART. 108

CORTEI FUNEBRI

I cortei funebri, muovendo dall'obitorio ospedaliero o dall'abitazione dell'estinto o dal luogo dove comunque si trova il feretro, dovranno percorrere l'itinerario più breve sino alla Chiesa in cui si svolgeranno i riti funebri per poi procedere, rispettando le eventuali particolari disposizioni dell'Autorità, i divieti imposti, la segnaletica stradale, per raggiungere il luogo dove il corteo deve essere sciolto.

Fatte salve le norme previste dal D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, che prevalgono in quanto applicabili, si osservano per le violazioni le sanzioni di cui all'art. 111 lettera a).

ART. 109

PROCESSIONI - MANIFESTAZIONI

Le processioni od altre manifestazioni religiose che prevedono cortei di persone o di autoveicoli, dovranno seguire gli itinerari più brevi e preventivamente concordati con il Comando di Polizia Municipale e comunque, non in contrasto con la segnaletica vigente nel Comune.

Fatte salve le norme previste dal D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, che prevalgono in quanto applicabili, si osservano per le violazioni le sanzioni di cui all'art. 111 lettera a).

ART. 111

SANZIONI / ABROGATO D.C.C. 59/2006

Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento si applicano le seguenti sanzioni, in quanto richiamate dalle singole norme recanti la fattispecie violate:

a) - da £. 75.000 a £. 150.000 (£. 50.000 in misura ridotta entro 60 giorni);

b) - da £. 150.000 a £. 300.000 (£.100.000 in misura ridotta entro 60 giorni);

c) - da £. 200.000 a £. 600.000 (£.200.000 in misura ridotta entro 60 giorni);

d) - da £. 600.000 a £. 900.000 (£.300.000 in misura ridotta entro 60 giorni).

Se nei precedenti cinque anni il trasgressore è già stato sanzionato per aver violato la stessa disposizione, i limiti minimi e massimi, di cui sopra saranno radoppiati (fermo restando il limite massimo stabilito dall'art. 106 - comma I - T.U. 383/34); tale precetto non si applica nel caso di pagamento in misura ridotta.

Quando il pagamento in misura ridotta non viene effettuato, gli interessati, ai sensi dell'art. 18 legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il termine di gg. 30 dalla data della contestazione o notificazione della violazione possono far pervenire al Sindaco scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima Autorità.

ART. 112

RIMESSA IN PRISTINO ED ESECUZIONE DI UFFICI

Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Sindaco può ordinare la rimessa in pristino e disporre, quando ricorrono gli estremi di cui all'art. 153 del T.U. 5 febbraio 1915, n. 138, l'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati.

La sospensione può avere una durata massima di giorni 30. Essa si protrarrà fino a quando non si sia adempiuto dal trasgressore agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa fu inflitta.

ART. 115

INOSSERVANZA DELLE ORDINANZE DEL SINDACO

La mancata o difforme o non completa esecuzione entro il termine assegnato di quanto prescritto dalle ordinanze sindacali ordinarie emesse in esecuzione del presente regolamento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 106 - comma I - T.U. 3 marzo 1934, n. 383, nella misura massima.

L'inosservanza delle ordinanze sindacali emesse in virtù dell'art. 153, T.U. 4 febbraio 1915, n. 148, sono sanzionate ai sensi dell'art. ~~650 c.p.~~ NO Deliberazione 650 CP

ART. 116

COORDINAMENTO CON ALTRE NORME

Le norme del regolamento locale di igiene-tipo, emanato dalla Regione ai sensi dell'art. 53 della L.R. 26 ottobre 1981, n. 64, in quanto applicabili, prevalgono su quelle del presente regolamento.

Per le violazioni si applicano in tal caso le sanzioni di cui all'art. 344, T.U.L.S. 27 luglio 1934, n. 1265.

Le norme del regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, in quanto applicabili, prevalgono su quelle del presente regolamento; per le violazioni si applicano in tal caso le sanzioni indicate dalla circolare del Ministero della Sanità del 06 ottobre 1989, n. 601/139/7993, e successive modificazioni ed integrazioni.

Le norme del regolamento edilizio comunale, in quanto applicabili, prevalgono su quelle del presente regolamento.

TITOLO XII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 117

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui termina la seconda pubblicazione prescritta dall'art. 62 T.U.L.C.P. approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.